

The coat of arms of Ponte Tresa is a shield-shaped emblem. The upper portion is a rectangular field with vertical bars, containing a silhouette of a horse facing left. The lower portion is a circular field with wavy horizontal lines, representing water. The text 'Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti' is superimposed over the center of the shield.

**Regolamento comunale  
per la raccolta dei rifiuti**



# Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti

## INDICE DEGLI ARTICOLI

---

Capitolo I	<b>Norme generali</b>	
	1. Generalità .....	pag. 1
	2. Modo di raccolta .....	pag.
	3. Obbligo di consegna.....	pag.
	4. Esclusione .....	pag.
	5. Estensione territoriale.....	pag.
Capitolo II	<b>Genere di rifiuti e modo di raccolta ordinaria</b>	
	<b>A. Rifiuti domestici</b>	
	6. Definizione della materia.....	pag.
	7. Modalità di consegna.....	pag.
	8. Contenitori .....	pag.
	<b>B. Rifiuti ingombranti</b>	
	9. Definizione .....	pag.
	10. Modalità di consegna.....	pag.
	<b>C. Rifiuti riciclabili</b>	
	11. Vetro.....	pag.
	12. Oli .....	pag.
	13. Raccolta pile e batterie .....	pag.
	14. Carta e cartone .....	pag.
	15. Scarti vegetali .....	pag.
	16. Accensione fuochi all'aperto.....	pag.
	17. PET .....	pag.
	18. Metalli .....	pag.
	<b>D. Rifiuti speciali e rifiuti diversi</b>	
	19. Definizione .....	pag.
	20. Modalità di consegna .....	pag.
Capitolo III	<b>Disposizioni particolari</b>	
	21. Recipienti stradali .....	pag.
	22. Divieti .....	pag.
	23. Sospensione del servizio .....	pag.
	24. Rifiuti non raccolti .....	pag.
	25. Altri tipi di raccolta .....	pag.
Capitolo IV	<b>Tasse</b>	
	26. Tassazione.....	pag.
	27. Tasse.....	pag.
Capitolo V	<b>Penalità e ricorsi</b>	
	28. Multe .....	pag.
	29. Reclami e ricorsi.....	pag.
Capitolo VI	<b>Disposizioni finali</b>	
	30. Abrogazione .....	pag.
	31. Altre disposizioni .....	pag.
	32. Entrata in vigore .....	pag.

Art. 1 *Generalità*

Il presente Regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e l'eliminazione dei rifiuti nel territorio giurisdizionale del Comune di Ponte Tresa. La sua applicazione compete al Municipio che provvede ad organizzare un servizio adeguato per la raccolta. Il deposito e il servizio sono riservati unicamente agli utenti regolarmente iscritti nel Comune.

Art. 2 *Modo di raccolta*

La raccolta avviene lungo le strade pubbliche o in appositi contenitori ubicati sul territorio del Comune secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio con apposita ordinanza.

Art. 3 *Obbligo di consegna*

La consegna dei rifiuti domestici, così come la loro suddivisione e consegna separata, è obbligatoria per tutti coloro che ne producono. In caso di quantitativi rilevanti di rifiuti prodotti, i singoli utenti devono provvedere direttamente alla loro consegna agli appositi centri designati.

Art. 4 *Esclusione*

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e diversi di cui all'art. 19 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate. Questi rifiuti dovranno venire eliminati a cura e a spese di chi li produce, conformemente alla eventuale legislazione e alle disposizioni in materia.

Art. 5 *Estensione territoriale*

1. Il servizio è svolto entro il comprensorio e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio.
2. Quando in funzione delle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo.

## **A. Rifiuti domestici**

### Art. 6 *Definizione della materia*

1. Sono considerati rifiuti domestici gli scarti prodotti dalle economie domestiche o provenienti da proprietà private adibite ad abitazione nonché i normali scarti provenienti da negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, attività commerciali e amministrative.
2. Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.
3. Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti riciclabili, e quelli speciali e diversi di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

### Art. 7 *Modalità di consegna*

1. I rifiuti devono essere racchiusi nei sacchi di carta o plastica di tipo ufficiale aventi la capacità da 17 l a 110 l e depositati negli appositi contenitori predisposti a tale scopo sul territorio comunale.
2. Sono ammessi esclusivamente i sacchi di tipo ufficiale, recanti l'apposita scritta che li qualifica come sacchi per rifiuti.
3. Rifiuti non consegnati in modo conforme non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'art. 28 del presente Regolamento.

### Art. 8 *Contenitori*

Il Municipio provvede alla collocazione dei contenitori per i sacchi di plastica in determinate aree del territorio comunale.

Il Municipio può obbligare il proprietario di case di più appartamenti, di negozi, di uffici, di esercizi pubblici, condomini, come pure le aziende commerciali, artigianali e industriali a munirsi a loro spese di uno o più contenitori propri, la cui forma e ubicazione dovranno essere approvati preventivamente dal Municipio. Esso può inoltre obbligare a ricavare su dette proprietà private il sedime per la posa dei contenitori.

## **B. Rifiuti ingombranti**

### Art. 9 *Definizione*

1. Per i rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso non possono essere contenuti negli appositi sacchi di plastica e richiedono un servizio speciale di raccolta.
2. Il Municipio può rifiutare il ritiro di materiali che possono creare difficoltà particolari o che, per le loro caratteristiche, rappresentassero un qualsiasi pericolo.

**Art. 10**      *Modalità di consegna*

I rifiuti ingombranti devono essere depositati esclusivamente nei luoghi indicati e nei giorni stabiliti dal Municipio.

**C. Rifiuti riciclabili**

**Art. 11**      *Vetro*

1. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso e fissa gli orari di deposito.
2. La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati avviene con o senza separazione per colore del vetro, a dipendenza dell'indicazione posta sul contenitore.
3. Devono essere tolti oltre al contenuto tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc.
4. Sono esclusi dalla raccolta le lampadine, i tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari.

**Art. 12**      *Oli*

Questa raccolta comprende unicamente gli oli esausti minerali (lubrificanti per parti meccaniche in genere o motori a scoppio, ecc.) e vegetali (oli commestibili, per friggitrice, ecc.) che vanno depositati negli appositi contenitori presenti sul territorio del Comune e secondo le istruzioni apposte sugli stessi.

**Art. 13**      *Raccolta pile e batterie*

Le pile e batterie esauste di piccolo formato (del tipo carbone-zinco, alcalino-manganese e mercurio) vanno depositate negli appositi contenitori distribuiti sul territorio del Comune secondo le indicazioni ivi apposte.

E' assolutamente vietato depositare altri tipi di batterie (ad esempio batterie d'automobili), per le quali la cancelleria comunale può dare le necessarie istruzioni.

Art. 14

*Carta e cartone*

1. Il servizio comprende la raccolta nei luoghi indicati dal Municipio di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici.
2. Il materiale deve essere consegnato in recipienti persi possibilmente di cartone o in pacchi, solidamente legati.
3. I recipienti devono essere esposti ordinatamente in modo da non provocare intralcio ad traffico e disturbo al decoro pubblico.

Art. 15

*Scarti vegetali*

1. Il servizio comprende la raccolta degli scarti vegetali provenienti da orti e giardini.
2. E' ammesso alla raccolta solo tutto ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami.
3. Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo e in genere tutti i materiali inerti.
4. Gli scarti vegetali devono essere depositati negli appositi contenitori posti sul territorio del Comune.
5. Il Municipio può introdurre l'obbligo della consegna degli scarti vegetali alle piazze di compostaggio autorizzate nei giorni e negli orari stabiliti.

Art. 16

*Accensione di fuochi all'aperto*

L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di scarti vegetali, rifiuti o residui di qualsiasi genere o per pulire prati, scarpate o boschi, è vietata.

Per esigenze di natura sanitaria, ecologica o agricola, possono essere concesse eccezioni al divieto di cui al capoverso precedente. In questi casi deve essere richiesta l'autorizzazione preventiva al Municipio che decide caso per caso.

Art. 17

*PET*

Le bottiglie in PET vanno depositate negli appositi contenitori posti sul territorio del Comune secondo le disposizioni ivi apposte.

Art. 18

*Metalli*

Tutti i metalli, ad eccezione dell'alluminio, del ferro minuto e latta devono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

## D. Rifiuti speciali e rifiuti diversi

### Art. 19 *Definizione*

Sono qui elencati tutti i rifiuti liquidi e solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie precedentemente trattate:

- a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, grassi e benzina;
- b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
- f) le gomme e i pneumatici usati;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di bagni di sviluppo fotografico;
- i) i residui di bagni galvanici e zincatura;
- j) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- k) le emulsioni bituminose;
- l) le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
- m) le carcasse di animale;
- n) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- o) i pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- p) le lampade al mercurio o al neon;
- q) le batterie di motociclette o di autovetture;
- r) i medicinali scaduti e le siringhe usate;
- s) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alla condizione di cui all'art. 9;
- t) i materiali di scavo e di demolizione;
- u) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- v) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art. 6 - 18 che precedono.

### Art. 20 *Modalità di consegna*

1. Le industrie, gli alberghi ristoranti e simili, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento del Territorio, Sezione protezione aria e acqua.
2. Le farmacie devono riprendere i medicinali scaduti, i termometri al mercurio e le siringhe usate.

3. I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.
4. Le autorimesse ed i rivenditori devono riprendere le batterie di autovetture, le gomme e pneumatici usati.
5. Gli apparecchi elettronici domestici devono essere consegnati ai rivenditori ufficiali.
6. I ristoranti, le mense aziendali, gli istituti, gli asili, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina.
7. Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati al Macello pubblico.
8. I vestiti usati i tessili e le scarpe ancora in buono stato vanno consegnati alle preposte organizzazioni.
9. I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati in occasione delle apposite raccolte organizzate dal Municipio.

Art. 21 *Recipienti stradali*

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, parchi e giardini pubblici. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. E' vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d'altro genere.

Art. 22 *Divieti*

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, su terreni pubblici è vietato.

Art. 23 *Sospensione del servizio*

Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore.

Art. 24 *Rifiuti non raccolti*

I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento o a causa dell'interruzione o della sospensione del servizio dovute a forza maggiore, o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati dagli interessati entro le ore 19.00 dello stesso giorno.

Art. 25 *Altri tipi di raccolta*

1. Il Municipio, ritenute la necessità e l'utilità, si riserva la possibilità di organizzare altri tipi di raccolta separata dei rifiuti.
2. Il Municipio ha la facoltà di rinunciare o di modificare in ogni momento e per validi motivi a un qualsiasi genere di raccolta separata. In questo caso provvederà immediatamente a informare la popolazione.
3. Il Municipio potrà pure a suo giudizio organizzare depositati o raccolte straordinarie o supplementari se le circostanze lo richiedessero, emanando gli avvisi e le disposizioni del caso.

**Art. 26** *Tassazione*

La tassazione per la raccolta dei rifiuti ha quale scopo quello di coprire integralmente le spese che il Comune deve sostenere per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti.

Il prelievo viene stabilito dal Municipio in base al controllo abitanti effettuato dalla Cancelleria comunale.

**Art. 27** *Tasse*

1. Il Municipio preleva le seguenti tasse annue di raccolta ed eliminazione di rifiuti:

<b>Residenze primarie:</b>	<b>minimo</b>	<b>massimo</b>
• 1 persona	Fr. 100.00	Fr. 200.00
• 2 persone	Fr. 150.00	Fr. 250.00
• 3 persone	Fr. 190.00	Fr. 290.00
• 4 persone	Fr. 220.00	Fr. 320.00
• 5 persone o più	Fr. 240.00	Fr. 340.00
<b>Residenze secondarie</b>	Fr. 200.00	Fr. 340.00
<b>Esercizi pubblici</b> (alberghi, garni, ristoranti bar, ecc.)	Fr. 400.00	Fr. 2000.00
<b>Negozi, artigiani, uffici professionali, aziende, ecc.</b>	Fr. 300.00	Fr. 2000.00

Per situazioni particolari la tassa verrà stabilita a giudizio del Municipio.

Il margine tra minimo e massimo della tassazione viene stabilito dal Municipio tenendo conto dei costi del servizio, oltre all' importanza della quantità di rifiuti eliminati.

2. La tassa è fissata dal Municipio alla fine di ogni anno civile mediante ordinanza municipale come all'art. 26.
3. La tassa è incassata una volta all'anno e notificata a ogni singolo fuoco mediante rimessa della bolletta di pagamento.
4. In caso di mancato pagamento entro la data indicata sulla fattura sarà spedita una diffida con l'invito al pagamento entro 30 giorni. A partire dalla data della diffida saranno pure dovuti gli interessi di ritardo al tasso corrente.
5. Tutte le bollette cresciute in giudicato costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF. Tutte le spese di incasso saranno poste a carico dell'utente in mora con l'aggiunta di interessi.
6. Gli errori di calcolo e di scrittura, gli eventuali conteggi intermedi, così come i casi particolari sono esaminati dal Municipio su richiesta degli interessati e, se del caso, rettificati.

Art. 28 *Multe*

1. I contravventori al presente Regolamento sono passibili di multa fino ad un massimo di fr. 1'000.--, a norma degli articoli 145 e segg. LOC.
2. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notificazione della stessa.
3. Restano riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la denuncia alle istanze cantonali competenti nei casi di violazione delle disposizioni cantonali vigenti.

Art. 29 *Reclami e ricorsi*

1. Reclami contro la tassazione e la fatturazione devono essere inoltrati al Municipio entro 15 giorni dalla notificazione.
2. Contro la decisione municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato a norma degli art. 208 e segg. LOC e 55 cpv. 2 Lpamm.

Art. 30 *Abrogazione*

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogata ogni altra analoga disposizione riguardante il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti.

Art. 31 *Altre disposizioni*

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le relative disposizioni cantonali e federali.

Art. 32 *Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2001 previa approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Le tasse di cui al punto 27 del presente Regolamento vengono prelevate la prima volta per l'anno 2001.

Adottato dal Consiglio comunale di Ponte Tresa nella seduta del 28 settembre 2000.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario

Ugo Bontognali

Rolando Stoppa